



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
E-mail pm@comune.sanzenodimontagna.vr.it

Protocollo n 4194
San Zeno di Montagna, 17.06.2011

Oggetto: Ordinanza n. 09/11: "Disciplina delle attività rumorose ed incomed".

IL SINDACO

Considerato che San Zeno di Montagna è meta di molti turisti che scelgono questa località per il clima particolarmente mite e per la quiete che normalmente offre, con conseguente affollamento negli insediamenti civili e affluenza nei numerosi alberghi, appartamenti privati ed esercizi commerciali esistenti;

Preso atto delle segnalazioni pervenute relative al disturbo arrecato alla cittadinanza dai lavori particolarmente rumorosi ed incomed;

Considerato che l'effettuazione di lavori edili particolarmente consistenti comporta formazione di polvere, rumore, transito con frequenza di pesanti autocarri adibiti al trasporto di materiali provenienti da scavi, ed a volte occupazione di suolo pubblico, tali da creare notevole disagio ai cittadini, alle attività turistiche ed agli ospiti delle stesse;

Considerato infine che San Zeno di Montagna è stazione di soggiorno e turismo e che pertanto eccessivi rumori, polveri, transito di pesanti automezzi, occupazione di suolo pubblico possono nuocere anche all'attività turistica, che è alla base dell'economia del Paese, e che quindi si rende necessario evitare il disturbo della quiete pubblica;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di tutelare il riposo e le occupazioni dei cittadini e dei turisti di San Zeno di Montagna;

Visto l'art 66 del T.U. Leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Visto l'art. 659 del C.P. vigente;

Visto il D.P.C.M. 01.03.1991;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 14/11/1997;

Visto l'art 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54 comma 2 e 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

- 1) E' fatto divieto, nel territorio comunale di San Zeno di Montagna, ad una distanza inferiore a mt. 300 da insediamenti civili, di esercitare qualsiasi attività lavorativa inerente ad opere edili di scavo, sbancamenti e movimento terra in genere con mezzi meccanici e l'utilizzo di demolitori o martelli pneumatici, a partire dal 27 giugno e fino al 10 settembre 2011, fatte salve eventuali deroghe di breve durata con orari particolarmente limitati e concordati, concedibili dall'Amministrazione Comunale su motivata e giustificata richiesta.
- 2) Dal 12 settembre 2011 al 16 giugno 2012 le attività di cui al punto 1), potranno essere eseguite dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, solo se concordate con il Comune almeno 10 giorni prima, che stabilirà i criteri, le modalità e gli orari del loro svolgimento.
- 3) E' fatto divieto lungo le strade comunali o loro pertinenze, nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, di occupare suolo pubblico con impalcature, ponteggi o materiale, salvo i casi di cui al punto 5).
- 4) I lavori in cantieri edili od assimilabili diversi di quelli elencati al punto 1) e qualsiasi attività rumorosa in genere, in prossimità o all'interno di insediamenti civili, sono consentiti:
 - dal 27 giugno al 10 settembre 2011 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - dal 12 settembre 2011 al 16 giugno 2012, nei giorni feriali dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18,00.
- 5) La presente ordinanza non comprende i cantieri stradali o edili che eseguono lavori per conto del Comune di San Zeno di Montagna, o lavori inerenti ad edifici di uso pubblico, purché siano rispettati gli orari indicati al punto 4).
- 6) Ogni precedente provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi revocato.
- 7) Chiunque violi quanto disposto dal presente provvedimento ai punti 1), 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.
- 8) Chiunque violi quanto disposto dal presente provvedimento al punto 4) è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200,00.
- 9) In caso di reiterazione delle violazioni ai punti 1), 2) e 3) verrà disposta la chiusura del cantiere per un periodo non inferiore a 30 giorni.
- 10) E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



IL SINDACO

Pro.ssa Graziella Finotti

Graziella Finotti